Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 30 gennaio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 30 GENNAIO 1978:

MINISTERO DELLA SANITA'

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1976, per il personale sanitario ospedaliero.

(13854)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 30 GENNAIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Manifattura giacche, società per azioni, in Luserna San Giovanni (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1978. — **SITRASB - Società italiana traforo Gran San Bernardo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1978. — **Manifatture Martiny, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1977. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1978. — **Comerio Ercole, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1977. — **S.A.V.A.S. - F.lli Gancia & C., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1978. — **Inverni della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1978. — **C.I.S.A. - Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo):** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1977 (repertorio n. 50506). — **C.I.S.A. - Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo):** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1977 (repertorio n. 50507). — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1977. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 6 % - 1958-1978 » sorteggiate il 10 gennaio 1978. — **Mediocredito centrale, istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 9 % - 1975-87 » sorteggiate il 10 gennaio 1978. — **Tessab, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1978. — **Birra Moretti, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1977. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 8 % - 1974-1984 » sorteggiate il 16 gennaio 1978. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1977-1982 » sorteggiate il 16 gennaio 1978. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 8 % - 1974-1984 » sorteggiate il 18 gennaio 1978. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1982 » sorteggiate il 18 gennaio 1978. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1970-1980 » sorteggiate il 16 gennaio 1978. — **Cesab, carrelli elevatori, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **I.M.I. - Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1978.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1978

Sono conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

MEDAGLIE DI BRONZO

Al 120 battaglione fanteria d'arresto « Fornovo ». — In occasione del violento sisma che funestava il Friuli, ancorchè provato nelle sue stesse file dall'evento tellurico, si prodigava con uomini e con mezzi in coraggiosi ed estenuanti interventi di soccorso alle popolazioni colpite, fornendo, con tutto il personale impegnato, luminosa prova di eccezionale saldezza d'animo e non comune senso di altruismo nell'opera di soccorso, che risultava determinante nell'alleviare le sofferenze dei sopravvissuti. — Friuli, 6-13 maggio 1976.

All'82° battaglione di fanteria meccanizzato « Torino ». — Al verificarsi del violento terremoto che colpiva il Friuli, accorreva prontamente sui luoghi disastrati e, prodigandosi con coraggio e con slancio fraterno di solidarietà umana, dava un valido contributo al soccorso dei feriti e dei superstiti ed alla rimozione delle macerie, limitando i danni della grave sciagura. L'opera svolta ha riscosso l'apprezzamento delle autorità e l'incondizionata riconoscenza delle popolazioni colpite, rafforzando il prestigio dell'Esercito. — Friuli, 6-15 maggio 1976.

Al 41° battaglione fanteria meccanizzato « Modena ». — Al verificarsi del violento terremoto che colpiva il Friuli, accorreva prontamente sui luoghi disastrati e, prodigandosi con coraggio e con slancio fraterno di solidarietà umana, dava un valido contributo al soccorso dei feriti e dei superstiti ed alla rimozione delle macerie, limitando i danni della grave sciagura. L'opera svolta ha riscosso l'apprezzamento delle autorità e la incondizionata riconoscenza delle popolazioni colpite, rafforzando il prestigio dell'Esercito. — Friuli, 6-15 maggio 1976.

Al 52° battaglione di fanteria d'arresto « Alpi ». — In occasione del violento sisma che colpiva il Friuli, ancorchè provato nelle sue stesse file dall'evento tellurico, si prodigava con uomini e con mezzi in coraggiosi ed estenuanti interventi di soccorso alle popolazioni colpite, fornendo, con tutto il personale impegnato, luminosa prova di eccezionale saldezza d'animo e non comune senso di altruismo nell'opera di soccorso che risultava determinante nell'alleviare le sofferenze dei sopravvissuti. — Friuli, 6-13 maggio 1976.

Al 27° reggimento artiglieria pesante semovente. — Intervenuto con provvida iniziativa e tempestività in operazioni di soccorso alle popolazioni del Friuli duramente colpite da un grave sisma, si prodigava, con fraterno slancio, e con coraggio e perizia, per più giorni, nell'opera di rimozione delle macerie, di soccorso ai feriti e di ausilio ai sopravvissuti. L'impegno generoso dei quadri e degli artiglieri contribuiva validamente ad alleviare le conseguenze dell'evento tellurico — Maiano, Gemona, Trasaghis, 6-15 maggio 1976.

Al 20° gruppo artiglieria semovente « Piave ». — Al verificarsi di evento sismico in Friuli, approntava, con generosa partecipazione di tutte le batterie del gruppo, un reparto di formazione che, immediatamente inviato nelle zone di Forgaria e Vito d'Asio, si prodigava con coraggio e senza risparmio di energie per aprirsi l'accesso ad una delle località più duramente colpite. Riusciva con tempestività, incurante dei gravi rischi, a recare i primi soccorsi ai feriti, estrarre dalle macerie le vittime ed alleviare le sofferenze dei superstiti. Chiaro esempio di salda coesione di reparto e di generosa solidarietà con la popolazione. — Forgaria, Vito d'Asio, 6 maggio 1976-30 aprile 1977.

Al 108° gruppo artiglieria pesante campale semovente « Cosseria ». — Al verificarsi del grave sisma del 6 maggio nel Friuli, inviava prontamente squadre di soccorritori volontari nella zona di Forgaria. Rilevava quindi altre unità nella zona di Pinzano e Valeriano, impegnandosi con coraggio e perizia nella organizzazione dei soccorsi, nella installazione di 5 tendopoli e nella successiva cura dei superstiti, assicurando ad essi ogni sostegno materiale e morale, in fraterna solidarietà e viva testimonianza di alto senso di abnegazione. — Forgaria, Pinzano, Valeriano, 6 maggio 1976-30 aprile 1977.

(602)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1977, n. 1020.

Esecuzione di tre accordi internazionali in materia di cavi per telecomunicazioni tra la Repubblica italiana e le Repubbliche araba unita, algerina e di Albania, firmati rispettivamente a Roma il 7 giugno 1969 e il 25 giugno 1970, a Roma il 27 maggio 1970 ed a Tirana il 14 luglio 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri e di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi internazionali a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 14, 10, (1) e 8 degli accordi stessi:

a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba unita per la realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, firmato a Roma il 7 giugno 1969, e protocollo di modifica dell'accordo di cui sopra, firmato a Roma il 25 giugno 1970;

b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare per la realizzazione di un sistema di telecomunicazioni in cavo sottomarino tra i due Paesi e del protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 27 maggio 1970;

c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Albania per il ripristino del cavo coassiale Brindisi-Durazzo, firmato a Tirana il 14 luglio 1970.

Art. 2.

All'onere relativo all'esecuzione degli accordi indicati nell'articolo precedente si provvede con le disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 8

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVO TELEFONICO RAU-ITALIA

Il presente accordo viene stipulato tra il Governo della Repubblica araba unita rappresentato dal Ministro per le comunicazioni (d'ora in avanti denominato Amministrazione della RAU), ed il Governo italiano rappresentato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni (d'ora in avanti denominato Amministrazione italiana).

Premesso:

che i servizi di telecomunicazione tra la RAU e l'Italia sono attualmente assicurati da collegamenti radio ad alta frequenza;

che le Parti si propongono di potenziare questi collegamenti, realizzando un sistema in cavo sottomarino che colleghi direttamente la RAU e l'Italia;

che il sistema anzidetto sarà costituito da un cavo sottomarino collegante la RAU da una parte e l'Italia dall'altra;

che le varie parti del sistema saranno interconnesse ed interdipendenti, ed il loro insieme costituirà un'arteria internazionale che dovrà assicurare comunicazioni intercontinentali efficienti e di alta qualità per tutta la durata del sistema prevista per un periodo minimo di 25 anni;

che l'utilizzazione separata di una qualunque parte del sistema impedirebbe il raggiungimento degli scopi che le Parti contraenti si sono prefissi con la sua realizzazione, e sarebbe contraria alle loro intenzioni;

che con il presente accordo le Parti desiderano definire le modalità e le condizioni secondo le quali il previsto sistema in cavo sarà progettato, costruito e mantenuto in esercizio, le Parti stesse, in considerazione di quanto sopra detto, mutualmente si impegnano e convengono quanto segue:

1. (*a*) In relazione alle clausole del presente accordo, un sistema in cavo telefonico sottomarino (d'ora in avanti denominato « sistema in cavo ») sarà progettato, costruito, mantenuto in efficienza ed esercito tra la RAU e l'Italia. Ai fini previsti dal presente accordo il sistema stesso si considera composto dai seguenti segmenti:

Segmento A: stazione cablofonica della RAU, situata in vicinanza di Alessandria (d'ora in avanti denominata « stazione cablofonica di Alessandria »).

Tale segmento *A* sarà costituito da:

(i) un terreno idoneo per l'approdo del cavo e per il prolungamento del cavo stesso dal punto di approdo all'edificio terminale, nonché per la costruzione dell'edificio terminale e di ogni altro edificio necessario per la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le indispensabili vie d'accesso a detto terreno;

(ii) uno o più edifici, o parti di edifici aventi i necessari requisiti, per installarvi le terminazioni del cavo e le relative apparecchiature, per espletare le attività concernenti la manutenzione e l'esercizio del cavo stesso, ivi incluse le connessioni tra l'approdo e l'edificio terminale del cavo;

(iii) le apparecchiature necessarie per la manutenzione e l'esercizio dei predetti terreno ed edifici, ivi incluse, fra l'altro, quelle necessarie per la fornitura di energia (intendendosi escluse le apparecchiature di energia adibite esclusivamente al cavo sottomarino).

Segmento B: stazione cablofonica italiana, situata in vicinanza di Catanzaro (d'ora in avanti denominata « stazione cablofonica di Catanzaro »). Questo segmento sarà costituito da:

(i) un terreno idoneo per l'approdo del cavo e per il prolungamento del cavo stesso dal punto di approdo all'edificio terminale, nonché per la costruzione dell'edificio terminale e di ogni altro edificio necessario per la manutenzione e l'esercizio del cavo, ivi incluse le indispensabili vie di accesso a detto terreno;

(ii) uno o più edifici, o parti di edifici, aventi i necessari requisiti per installarvi le terminazioni del cavo e le relative apparecchiature, per espletare le attività concernenti la manutenzione e l'esercizio del cavo stesso, ivi incluse le connessioni tra l'approdo e l'edificio terminale del cavo;

(iii) le apparecchiature necessarie per la manutenzione e l'esercizio dei predetti terreno ed edifici, ivi incluse, fra l'altro, quelle necessarie per la fornitura di energia (intendendosi escluse le apparecchiature di energia adibite esclusivamente al cavo sottomarino).

Segmento C: cavo sottomarino RAU-Italia tra la stazione cablofonica di Alessandria e la stazione cablofonica di Catanzaro, nonché le apparecchiature terminali connesse al predetto cavo e situate nelle stazioni di Alessandria e di Catanzaro.

(*b*) Il termine « cavo sottomarino » comprende il cavo di tipo sottomarino posato in acqua o interrato nonché i relativi ripetitori ed equalizzatori.

Il termine « apparecchiature della stazione cablofonica » comprende le specifiche apparecchiature, terminali inerenti al cavo (incluse le apparecchiature di energia adibite esclusivamente al cavo stesso), nonchè gli equipaggiamenti di misura per le prove e per la manutenzione delle apparecchiature terminali e il cavo sottomarino.

Ogni segmento deve considerarsi comprensivo delle parti di ricambio e riserva (ad esempio ripetitori e spezzoni di cavo sottomarino).

2. Il cavo sottomarino sarà del tipo leggero e non armato, con equalizzatori e ripetitori transistorizzati rigidi bidirezionali. Il sistema avrà una capacità equivalente a 120 circuiti telefonici a quattro chilocicli (d'ora in avanti chiamati « circuiti a banda vocale »).

Il cavo sarà pure dotato di due circuiti radiofonici, rispondenti alle raccomandazioni del CCITT.

Le due Parti convengono, non appena l'utilizzazione di tutti i circuiti del cavo sarà completata, di incrementare la capacità del cavo stesso, utilizzando circuiti a tre (3) chilocicli.

3. (*a*) La stazione cablofonica di Alessandria sarà progettata, costruita e installata a cura dell'Amministrazione della RAU in accordo con l'altra Parte contraente.

(*b*) La stazione cablofonica di Catanzaro sarà progettata, costruita ed installata a cura dell'Amministrazione italiana, in accordo con l'altra Parte contraente.

(*c*) Le varie parti costituenti il segmento *C* (cavo sottomarino e relative apparecchiature terminali) saranno progettate, costruite, posate e installate dall'Amministrazione italiana in accordo con l'altra Parte contraente; il tutto soggetto alla revisione e l'approvazione di un comitato tecnico congiunto formato da rappresentanti delle due Parti.

L'Amministrazione italiana, per realizzare il segmento *C* del sistema, seguirà la procedura appresso indicata:

(i) i capitolati tecnici del progetto saranno resi pubblici dall'Amministrazione italiana, che provvederà a bandire una gara internazionale;

(ii) le offerte ricevute saranno sottoposte dalla Amministrazione italiana all'esame del comitato congiunto menzionato al precedente sottoparagrafo 3. (*c*);

(iii) l'Amministrazione italiana stipulerà il contratto con la ditta vincitrice della gara;

(iv) le apparecchiature terminali e il cavo terrestre nel territorio della RAU saranno installati dalla ditta vincitrice della gara, sotto la supervisione dell'Amministrazione della RAU;

(v) un comitato tecnico congiunto effettuerà il collaudo del sistema prima della consegna ufficiale da parte della ditta vincitrice della gara.

4. (*a*) Il contratto stipulato dall'Amministrazione italiana dovrà contenere condizioni tali che assicurino quanto segue:

(i) il diritto dell'Amministrazione italiana a compiere tutti i controlli, le verifiche ed i collaudi stabiliti e richiesti dalla legge italiana, dal bando di gara e dai capitolati tecnici approvati dal comitato congiunto di cui al sottoparagrafo 3. (*c*);

(ii) il diritto delle Parti ad accedere ai libri contabili ed ai documenti della ditta fornitrice nel caso in cui il contratto di fornitura preveda il rimborso di spese. Tale diritto si intende limitato a quei libri contabili e documenti che riguardino forniture e prestazioni da porre a carico delle Parti, ivi incluso l'ammontare delle spese generali;

(iii) le Parti contraenti avranno diritto d'accesso alle installazioni delle ditte fornitrici onde ispezionare le apparecchiature da fornire e controllare tutti gli adempimenti previsti dal contratto, ivi incluse le ispezioni ai materiali grezzi, lavorati e semi-lavorati; le Parti potranno altresì assistere ai collaudi, alle prove e alle altre operazioni relative alla fornitura dei materiali ed alla prestazione di servizi.

La ditta fornitrice dovrà impegnarsi ad accogliere, nelle proprie fabbriche ed installazioni, sei tecnici da addestrare, per questo e per impianti similari nel settore dei cavi e delle apparecchiature.

(*b*) Ognuna delle Parti contraenti avrà il diritto di ricevere, su esplicita richiesta, una copia di ogni contratto o sub-contratto previsto al sottoparagrafo 4. (*a*).

5. (*a*) L'Amministrazione della RAU e quella italiana dovranno istradare sul sistema in cavo sottomarino, e con criterio di assoluta priorità, tutto il traffico di loro competenza destinato ai Paesi oltre l'Italia ed oltre la RAU.

A questo fine, e per poter esercire comunicazioni in transito, le Amministrazioni della RAU e d'Italia dovranno ognuna fare del loro meglio per mantenere in efficienza e fornire alla controparte, per la durata del presente accordo, tutti quei circuiti nazionali che l'altra Parte potrà ragionevolmente richiedere per estendere oltre frontiera, o fino ai terminali di altri sistemi di comunicazione, i circuiti del sistema sottomarino ad essa assegnati. Tali circuiti dovranno essere adatti allo scopo per il quale sono stati richiesti e dovranno essere forniti e mantenuti in buone condizioni di servizio a tariffe ragionevoli.

(*b*) In particolare l'Amministrazione italiana in ordine agli scopi e alle finalità previste nel sottoparagrafo 5. (*a*), e per quanto concerne la quota a carico della RAU per l'uso di circuiti terrestri attraverso l'Italia (50 % dell'intero transito italiano), applicherà alla Amministrazione della RAU i seguenti canoni di affitto:

(i) *Circuiti telefonici*:

15,00 franchi oro per chilometro/anno sino alla fine del 1976;

20,00 franchi oro per chilometro/anno a partire dal 1977;

(ii) *Circuiti telegrafici*:

0,90 franchi oro per chilometro/anno sino alla fine del 1976;

1,20 franchi oro per chilometro/anno a partire dal 1977,

ed inoltre un canone di 900 franchi oro l'anno per una delle apparecchiature di trasmissione situata nel punto d'interconnessione del cavo e delle sezioni terrestri.

(*c*) La contabilizzazione delle quote a carico delle altre amministrazioni corrispondenti per l'uso di circuiti terrestri attraverso l'Italia, necessari per le finalità e gli scopi previsti nel sottoparagrafo 5. (*a*), avverrà direttamente tra l'Amministrazione italiana e le predette amministrazioni corrispondenti, tenendo conto degli accordi esistenti in merito tra le Parti di volta in volta interessate.

(*d*) Per il traffico in transito che la RAU istraderà via Italia, l'Amministrazione italiana si impegna ad applicare tasse di transito e quote di prosecuzione tali da risultare competitive nei confronti delle condizioni offerte dalle altre possibili vie d'istradamento.

(*e*) L'Amministrazione italiana si impegna anche a facilitare, per quanto possibile, l'interconnessione tra la rete telegrafica della RAU e la rete Gentex europea.

(*f*) L'Amministrazione italiana, per l'esercizio del traffico telefonico scambiato tra la RAU ed i Paesi arabi direttamente connessi alla rete italiana di telecomunicazioni, applicherà all'Amministrazione della RAU e solo per la quota RAU, un canone di affitto di 12,00 franchi oro per chilometro/anno.

Per l'espletamento del traffico telegrafico fra i suddetti Paesi, potranno essere applicate speciali tasse di transito concordate tra l'Amministrazione della RAU e quella italiana. L'Amministrazione italiana si impegna a mettere a disposizione e a cedere in fitto all'Amministrazione della RAU quindici (15) circuiti telefonici da utilizzare per il traffico con i Paesi arabi del Nord Africa, da istradare o attraverso la Libia o direttamente con i Paesi arabi, se esistono collegamenti diretti fra questi e l'Italia. Il numero dei circuiti ceduti sarà commisurato, in ogni tempo, alle effettive esigenze del traffico.

(*g*) L'Amministrazione italiana, su richiesta della Amministrazione della RAU, offrirà ogni collaborazione per stabilire circuiti telegrafici diretti, e con numerazione esclusiva tra la RAU ed i Paesi extraeuropei.

6. Le Amministrazioni della RAU e quella italiana faranno del loro meglio per completare e mettere in funzione il sistema entro e non oltre il 1971.

7. (*a*) Il segmento *C* sarà proprietà indivisa delle due parti in base ad una ripartizione al 50 %.

(*b*) Il segmento *A* sarà di proprietà dell'Amministrazione della RAU.

(*c*) Il segmento *B* sarà di proprietà dell'Amministrazione italiana.

(*d*) Entrambe le Parti potranno cedere, ad ogni utente che ne faccia richiesta, i diritti irrevocabili di uso (IRU) delle metà dei circuiti loro spettanti.

8. Per quanto si riferisce al costo di fornitura, di costruzione, di installazione e posa del sistema sottomarino RAU-Italia, le due Parti convengono quanto segue:

(i) la valuta occorrente per il finanziamento dei tre segmenti del sistema (escludendo il terreno ed i fabbricati del segmento *A*), sarà fornita dalla parte italiana. La quota a carico della RAU (50% del costo del segmento *C* e 100% del segmento *A*) sarà considerata quale prestito dell'Amministrazione italiana a quella della RAU, ad un interesse del 3,5% (tre e mezzo per cento) annuo. L'interesse sarà calcolato a partire dalla data di entrata in servizio del sistema telefonico sottomarino;

(ii) il suddetto prestito sarà rimborsato a mezzo di rate annuali;

(iii) la RAU tratterrà per se ogni anno una cifra pari ai proventi reali del traffico internazionale telegrafico, telefonico e telex privato e pubblico dell'anno 1968, assommanti a L.E. (lire egiziane) 1.260.000 (unmilioneduecentosessantamila) risultanti dall'allegato *A*.

L'incremento degli introiti di spettanza della RAU, oltre le lire egiziane 1.260.000, dopo l'entrata in servizio del cavo, e derivanti dall'espletamento di tutto il traffico internazionale con i Paesi di cui sopra, come pure di quello che potrà essere scambiato con altri Paesi attraverso il sistema in cavo, sarà utilizzato per il rimborso all'Amministrazione italiana a mezzo di rate annuali, nell'intesa che ciascuna rata non sarà superiore a 600.000 dollari USA (seicentomila) ivi comprendendo anche le quote di interesse;

(iv) i pagamenti annuali all'Amministrazione italiana inizieranno alla fine del primo anno, successivo all'entrata in servizio del sistema in cavo RAU-Italia, in cui si sarà verificato un aumento delle entrate. Le procedure per l'accertamento di tale aumento saranno concordate tra le due Parti.

9. I costi di cui al sottoparagrafo 8. (*a*) comprendono tutte le spese per la realizzazione del segmento *C* ivi incluse, tra l'altro, le spese concordate tra le Parti e sostenute per progettazione, disegni, materiali, costruzioni, provviste, controlli, installazioni, demolizioni (con adeguata riduzione di spesa per le parti recuperate), costi della nave posacavi, misure connesse alla posa ed alla installazione, supervisione, spese generali ed assicurazioni. Tasse e diritti di dogana saranno a carico delle rispettive Parti in base ai regolamenti e alle leggi in vigore nei due Paesi.

10. (*a*) L'Amministrazione italiana sarà responsabile della manutenzione e riparazione del cavo sottomarino, ripetitori ed equalizzatori compresi.

A tale fine l'Amministrazione italiana noleggerà, per conto delle due Parti, la nave posacavi.

10. (*b*) Le spese di manutenzione saranno sostenute dalle Parti sulla base del 50/50.

11. L'Amministrazione della RAU sarà responsabile del funzionamento e manutenzione della stazione cablofonica di Alessandria e delle relative apparecchiature terminali; essa dovrà fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento.

12. L'Amministrazione italiana sarà responsabile del funzionamento e manutenzione della stazione cablofonica di Catanzaro e delle relative apparecchiature terminali; essa dovrà fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento.

13. I costi di manutenzione ed esercizio specificati ai paragrafi 11. e 12. non saranno ripartiti tra le due Parti, ciascuna delle quali sosterrà quindi le spese relative alla propria stazione cablofonica ed apparecchiature relative.

14. Il presente accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarrà in vigore per un periodo iniziale di almeno 25 (venticinque) anni e potrà essere disdetto da una delle due Parti con un preavviso scritto di almeno 2 (due) anni, al termine del periodo iniziale o in qualsiasi data susseguente.

15. A TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma, il 7 giugno 1969, in due originali, ciascuno in lingua araba, italiana ed inglese, ciascuno egualmente valido.

In caso di disaccordo, farà testo l'originale in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica araba unita
Kamal Henry BADIR

Per il Governo italiano
Crescenzo MAZZA

ALLEGATO *A*

TRAFFIC - REVENUE 67/68

No.	U.A.R. to	Traffic 1.7.67-30.6.68			Revenue 1.7.67-30.6.68 in Thousand L.E.			Total Revenue in Thousand L.E.
		Telegr. Eq. Words Million	Teleph. Paid Mins.	Telex Paid Mins.	Teleg.	Telep.	Telex	
1	Italy	0.975	15600	3000	63.332	10.934	1.420	75.686
2	Greece	0.695	17600	500	44.304	6.248	0.142	50.694
3	Turkey	0.097	700	10	3.550	0.284	—	3.834
4	Albania	0.014	10	—	1.136	—	—	1.136
5	Yugoslavia	0.291	2300	600	18.176	1.704	0.284	20.164
6	Bulgaria	0.138	420	300	8.804	0.142	0.142	9.088
7	Roumania	0.106	1800	30	11.218	0.994	—	12.212
8	Austria	0.120	3400	500	7.668	1.988	0.142	9.798
9	Czechoslovakia	0.194	1500	200	12.354	0.852	0.142	13.348
10	Hungaria	0.049	3100	400	4.260	1.704	0.142	6.106
11	U.S.S.R.	0.471	50000	600	40.754	30.246	0.284	71.284
12	Poland	0.335	500	1700	20.164	2.556	0.994	23.714
13	E. Germany	0.573	3300	400	36.494	1.988	0.142	38.624
14	Switzerland	0.816	20000	4700	57.084	12.212	2.840	72.136
15	W. Germany	1.002	23000	2900	63.900	13.774	1.704	79.378
16	Finland	0.093	400	100	5.822	0.142	—	5.964
17	Denmark	0.143	1400	1800	9.798	0.710	0.994	11.502
18	Sweden	0.186	1800	1000	14.484	0.994	0.568	16.046
19	Norway	0.037	400	200	3.124	0.284	—	3.408
20	France	1.064	31400	5000	67.734	20.022	2.982	90.738
21	Belgium	0.138	1600	900	8.662	0.994	0.568	10.224
22	Netherlands	0.400	2700	2800	25.418	1.562	1.704	28.684
23	U.K.	2.491	19900	6900	210.018	10.224	4.118	224.360
24	Spain	0.312	2500	1700	21.442	1.420	0.994	23.856
25	U.S.A.	1.220	21000	7700	141.716	18.318	4.686	164.720
26	Canada	0.123	8430	—	20.448	7.668	—	28.116
27	South America	1.094	400	66	143.704	0.142	0.142	143.988
28	Libya	1.040	63000	—	4.970	5.680	—	10.650
29	Tunisia	0.209	3800	—	7.384	0.852	—	8.236
30	Algeria	0.121	4900	300	3.550	1.562	0.142	5.254
31	Malta	0.010	—	—	0.568	—	—	0.568
32	Marocco	0.051	536	—	0.852	0.284	—	1.136
					1.082.892	156.484	25.276	1.264.652

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

All'atto della firma dell'accordo tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica araba unita per la posa e l'esercizio di un cavo telefonico sottomarino fra i due Paesi, le Parti convengono che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14 circa l'entrata in vigore definitiva, le clausole dell'accordo saranno provvisoriamente applicate, per quanto possibile, dal giorno della firma.

FATTO a Roma, il 7 giugno 1969, in due originali, ciascuno in lingua araba, italiana ed inglese, ciascuno egualmente valido.

In caso di disaccordo, farà testo l'originale in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica araba unita
Kamal Henry BADIR

Per il Governo italiano
Crescenzo MAZZA

PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA UNITA PER LA MODIFICA DELLO ACCORDO DEL 7 GIUGNO 1969 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAVO TELEFONICO TRA I DUE PAESI.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA UNITA

Premesso:

che in data 7 giugno 1969 è stato stipulato fra i Governi medesimi un accordo per la posa di un cavo telefonico sottomarino tra Alessandria e Catanzaro;

che le due Parti intendono ulteriormente migliorare i loro rapporti reciproci, nel quadro dei servizi di telecomunicazione;

che, a tal fine, le Parti ritengono conveniente un ampliamento della capacità del summenzionato cavo telefonico sottomarino;

Hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

La capacità del cavo, prevista in 120 circuiti telefonici all'art. 2 del succitato accordo, è aumentata a 480 circuiti telefonici a quattro chilocicli.

Art. 2.

La quota prevista al paragrafo (1) dell'art. 5 dell'accordo suddetto è ridotta da 12 a 11 franchi oro.

Art. 3.

La validità dei canoni in franchi oro menzionata al paragrafo (*b*), sottoparagrafi (i) e (ii) dello stesso articolo 5 è prorogata dalla fine del 1976 alla fine del 1978.

Art. 4.

Le disposizioni dell'accordo del 7 giugno 1969 relative all'entrata in vigore, alla durata e alla denuncia si applicano al presente protocollo.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto il presente protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in Roma, il 25 giugno 1970, in due originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, ciascun testo egualmente valido.

In caso di discordanza farà testo l'originale in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Giacinto Bosco

Per il Governo
della Repubblica araba unita
MORTAGUI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI IN CAVO SOTTOMARINO TRA L'ITALIA E L'ALGERIA.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, nell'intento di rafforzare le amichevoli relazioni esistenti fra i due Paesi e di facilitare i rapporti reciproci anche nel campo delle telecomunicazioni, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.
Oggetto

Con il presente accordo le Amministrazione PT italiana ed algerina intendono precisare le condizioni generali per la realizzazione di un sistema di telecomunicazioni in cavo sottomarino tra l'Italia e l'Algeria.

Articolo 2.
Descrizione del collegamento da realizzare

2.1. Il collegamento sarà costituito dalle seguenti sezioni:

Sezione I - Stazione di Bordj-El-Kiffan (Algeria).

La sezione I comprenderà:

i terreni ed i fabbricati necessari per l'approdo del cavo sottomarino a Bordj-El-Kiffan;

le apparecchiature di energia della stazione, esclusi i dispositivi di telealimentazione del cavo.

Sezione II - Cavo.

La sezione II comprenderà:

il cavo sottomarino collegante la stazione di Bordj-El-Kiffan a quella di Pisa. Detto cavo sarà costituito da un'unica coppia coassiale equipaggiata con ripetitori bidirezionali. Le specifiche dell'insieme, concepite secondo i più recenti dettami della tecnica, saranno definite in un capitolo d'oneri redatto di comune accordo;

i dispositivi di telealimentazione del cavo sottomarino;

le apparecchiature terminali di trasmissione associate al cavo. Tali apparecchiature sono limitate ai punti d'entrata e di uscita T e T' del collegamento,

secondo quanto risulta nella raccomandazione G 213 del CCITT (Ginevra 1964 - Libro Blu - Vol. III - pagine 73-78);

gli apparecchi di misura e di manutenzione propri del cavo sottomarino.

Sezione III - Stazione di Pisa (Italia).

La sezione III comprenderà:

i terreni ed i fabbricati necessari per l'approdo del cavo sottomarino a Pisa;

le apparecchiature di energia della stazione, esclusi i dispositivi di telealimentazione del cavo.

2.2. L'insieme delle tre sezioni dovrà permettere la costituzione di un collegamento della capacità di 120/160 o 480/640 circuiti telefonici ognuno con una larghezza di banda di 3/4 kHz e di qualità almeno uguale a quella risultante dall'applicazione delle raccomandazioni del CCITT.

Articolo 3.

Condizioni per l'esecuzione dei lavori

3.1. Studio del tracciato e degli approdi.

Le Amministrazioni PT italiana ed algerina disporranno affinchè si proceda con i mezzi appropriati alla ricognizione del tracciato onde determinare il tracciato che offra la massima sicurezza possibile.

3.2. Esecuzione dei lavori.

I lavori relativi alla sezione I saranno condotti sotto la responsabilità dell'Amministrazione algerina.

I lavori relativi alla sezione II saranno condotti sotto la responsabilità congiunta delle Amministrazioni italiana ed algerina che, a tale scopo, costituiranno un gruppo di lavoro.

I lavori relativi alla sezione III saranno condotti sotto la responsabilità dell'Amministrazione italiana.

3.3. Termini.

Le Parti del presente accordo prenderanno tutte le disposizioni necessarie per permettere l'entrata in servizio del collegamento prima della fine del 1972.

Articolo 4.

Finanziamento

4.1. Le spese in conto capitale relative alla parte sottomarina compresa tra i due punti di approdo, saranno ripartite a metà tra le Amministrazioni PT italiana e algerina. Ognuna delle due Parti sosterrà le spese in conto capitale riguardanti la parte terrestre (lido - stazione) e le apparecchiature situate sul proprio territorio nazionale.

4.2. I contratti relativi alle prestazioni a carico dell'Algeria saranno stipulati dall'Amministrazione algerina a suo nome dopo l'adozione conguinta del capitolato d'oneri.

I pagamenti ai fornitori ed imprenditori interessati saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione algerina.

4.3. I contratti relativi alle prestazioni a carico dell'Italia saranno conclusi dall'Amministrazione italiana a suo nome dopo l'adozione congiunta del capitolato d'oneri.

I pagamenti ai fornitori ed imprenditori interessati saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione italiana.

Articolo 5.

Diritti di proprietà - Diritti d'uso

Parte terrestre in Algeria.

Tale parte sarà proprietà dell'Amministrazione algerina.

L'Amministrazione algerina potrà concedere alle Amministrazioni e/o compagnie private riconosciute che eserciscano circuiti diretti con l'Italia o con Paesi al di là dell'Italia, il diritto irrevocabile d'uso della sezione I.

Parte sottomarina.

La proprietà della parte sottomarina compresa tra i punti di approdo sarà ripartita a metà tra le Amministrazioni italiana ed algerina.

Il diritto irrevocabile d'uso di questa parte potrà essere concesso dalle Amministrazioni italiana ed algerina, ognuna per quanto concerne la relativa parte di proprietà di questa sezione, alle Amministrazioni e/o compagnie private riconosciute che eserciscano circuiti diretti con l'Italia, l'Algeria o con Paesi al di là di questi.

Parte terrestre in Italia.

Questa parte sarà proprietà dell'Amministrazione italiana.

L'Amministrazione italiana potrà concedere alle amministrazioni e/o compagnie private riconosciute che eserciscano circuiti diretti con l'Algeria o con Paesi al di là dell'Algeria, il diritto irrevocabile d'uso della sezione III.

Articolo 6.

Funzionamento e manutenzione

6.1. Attribuzioni.

L'Amministrazione algerina assicurerà il funzionamento e la manutenzione della sezione I e delle apparecchiature terminali del cavo sottomarino situate in Algeria.

L'Amministrazione italiana assicurerà il funzionamento e la manutenzione della sezione III e delle apparecchiature terminali del cavo sottomarino situate in Italia.

Le Amministrazioni italiana ed algerina assumeranno la gestione del cavo.

Le eventuali riparazioni del cavo propriamente detto e dei ripetitori sommersi saranno oggetto di un accordo particolare.

Articolo 7.

Condizioni di utilizzazione del collegamento

7.1. Assegnazione dei circuiti.

I 120/160 o 480/640 circuiti del collegamento saranno assegnati alle comunicazioni tra l'Algeria, ed eventualmente i Paesi situati al di là dell'Algeria, da una parte e l'Italia e gli altri Paesi d'Europa ed i Paesi extraeuropei dall'altra.

La ripartizione dei circuiti tra le differenti relazioni di traffico sarà determinata in funzione delle necessità dell'esercizio.

7.2. Circuiti Algeria-Italia.

I circuiti del cavo saranno eserciti con il sistema semiautomatico o automatico secondo quanto giudicheranno opportuno le due Amministrazioni. Le Amministrazioni italiana ed algerina faranno del loro meglio per installare al più presto possibile le necessarie apparecchiature.

7.3. Circuiti in transito attraverso l'Italia.

7.3.1. Circuiti diretti.

Ogni volta che l'Amministrazione algerina concluderà accordi con Paesi al di là dell'Italia, saranno attivati circuiti diretti colleganti l'Algeria e questi Paesi.

L'Amministrazione italiana s'impegna a fornire ed a mantenere, durante tutta la durata degli accordi di cui al comma precedente, tutti i circuiti attraversanti l'Italia e destinati a prolungare il collegamento per realizzare tali circuiti diretti.

Gli importi del canone annuale di transito relativo ai circuiti di prolungamento locati attraversanti l'Italia dalla stazione terminale di Pisa al punto di uscita della frontiera opposta, saranno determinati tenendo conto delle norme più favorevoli applicate dalle Amministrazioni europee.

7.3.2. Centro internazionale di transito CT2 di Roma.

In aggiunta al traffico normalmente instradato sui circuiti diretti, sarà instradato sul Centro internazionale di transito CT2 di Roma l'eccedenza di traffico che i predetti circuiti diretti non possano assorbire come pure il traffico con i Paesi non collegati da circuiti diretti.

7.4. Circuiti in transito attraverso l'Algeria.

Nel caso in cui l'Amministrazione algerina sia in grado di stabilire circuiti di transito attraverso l'Algeria, l'utilizzazione di questi circuiti sarà oggetto di un accordo tra le due Parti.

7.5. Sistema di segnalazione.

I circuiti in servizio tra l'Algeria e l'Italia saranno eserciti con il sistema di segnalazione CCITT n. 4 o con altro sistema adottato di comune accordo.

Per ciò che riguarda i circuiti diretti con i Paesi al di là dell'Italia e al di là dell'Algeria, il sistema di segnalazione CCITT che sarà adottato sarà quello concordato con i Paesi terminali.

Articolo 8.

Cessione dei circuiti

Le Amministrazioni italiana ed algerina, fino alla scadenza del presente accordo, potranno cedere ad Amministrazioni e/o compagnie private riconosciute che esercitano circuiti diretti con l'Algeria, l'Italia e/o con i Paesi al di là, il diritto irrevocabile d'uso rispettivamente delle sezioni I, II e III del collegamento, per l'attivazione di tali circuiti.

Tale cessione darà luogo al rimborso alle Amministrazioni italiana e/o algerina da parte dell'acquirente, della quota parte degli investimenti sostenuti da ciascuna di esse e corrispondente al numero dei circuiti in causa.

L'acquirente sarà del pari tenuto a rimborsare alle Amministrazioni italiana e/o algerina la quota parte delle spese di funzionamento e di manutenzione sostenute da ciascuna di esse e in proporzione a tali circuiti.

Articolo 9.

Condizioni tariffarie per il traffico terminale telefonico telegrafico e telex - Contabilità

9.1. Le due Amministrazioni attiveranno il servizio automatico tra gli abbonati dei due Paesi.

9.2. Ciascuna amministrazione conserverà i propri introiti per un periodo di tre anni a far data dall'entrata in servizio del cavo sottomarino, rimanendo provvisoriamente escluso lo scambio dei conti.

9.3. Se al termine del predetto periodo il traffico sarà sbilanciato in proporzione superiore al 10 %, il principio della locazione dei circuiti sarà mantenuto in vigore. Il regolamento dei conti relativi a tale traffico terminale si limiterà ai canoni di locazione dei circuiti in eccedenza, in un senso o nell'altro, della relazione di traffico Italia-Algeria.

Per il calcolo del canone annuale di locazione si terrà conto: della parte sottomarina; del centro internazionale sulla base delle tariffe CEPT; di un percorso terrestre di equivalente lunghezza per ognuno dei due Paesi, fissato forfettariamente a 150 km per attenuare l'incidenza di tale percorso terrestre sul calcolo dei canoni di locazione.

Articolo 10.

Clausole generali

10.1. Entrata in vigore.

Il presente accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

10.2. Durata dell'accordo.

La durata dell'accordo sarà di 25 anni a partire dalla data d'entrata in esercizio del sistema. Alla scadenza di tale termine l'accordo potrà essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso scritto all'altra Parte inviato con un anticipo di due anni.

In fede di quanto sopra, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, il 27 maggio 1970, in duplice originale, nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Franco M. Malfatti

Per il Governo della Repubblica Algerina democratica e popolare
Abdelkader Zaibek

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

All'atto della firma dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare per la realizzazione di un sistema di telecomunicazioni in cavo sottomarino fra i due Paesi, le Parti convengono che, fermo restando quanto stabilito all'art. 10 circa l'entrata in vigore definitiva, le clausole dell'accordo saranno provvisoriamente applicate, per quanto possibile, dal giorno della firma.

Fatto in Roma, il 27 maggio 1970, in duplice originale, nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Franco M. Malfatti

Per il Governo della Repubblica Algerina democratica e popolare
Abdelkader Zaibek

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
Forlani

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE D'ALBANIA PER IL RIPRISTINO DEL CAVO COASSIALE BRINDISI-DURAZZO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE D'ALBANIA

Nell'intento di riattivare il servizio telegrafico e telefonico fra i due Paesi attraverso il ripristino del cavo coassiale Brindisi-Durazzo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano si impegna a riparare il cavo telefonico sottomarino coassiale collegante Brindisi con Durazzo ed a mettere in servizio il collegamento appena possibile, d'intesa con il Governo albanese.

Art. 2.

Le due Parti contraenti si obbligano a prendere i seguenti provvedimenti in merito ai lavori necessari per dare esecuzione all'impegno di cui all'art. 1 del presente accordo:

a) il Governo albanese a:

1) costruire sulla spiaggia di Durazzo un blocco di calcestruzzo ed una cabina entro la quale verrà terminato il cavo sottomarino ed il cavo terrestre di raccordo con la centrale telefonica di Durazzo;

2) provvedere alla posa, in trincea ed ove opportuno in tubazione, del cavo terrestre dalla cabina sopra menzionata alla centrale telefonica di Durazzo;

3) assicurare i mezzi, le attrezzature, il materiale ed il personale menzionati nei verbali sottoscritti il 21 giugno 1965 e l'11 gennaio 1966 dai rappresentanti delle Amministrazioni PP.TT. dei due Paesi;

b) il Governo italiano a:

1) provvedere:

alla riparazione del cavo telefonico coassiale sottomarino in modo da assicurare la continuità fino alla cabina sulla spiaggia di Durazzo di cui al n. 1) del precedente punto *a*);

fornire l'assistenza alle operazioni di posa del cavo terrestre in territorio albanese;

effettuare le operazioni di giunzione del cavo terrestre e di terminazione del medesimo in apposito locale della centrale telefonica di Durazzo;

installare l'apparecchiatura terminale nella predetta centrale ed ivi effettuare quanto necessario per il prolungamento dei circuiti fino a Tirana, utilizzando a detto scopo il cavo telefonico sotterraneo esistente tra Tirana e Durazzo;

2) assicurare i mezzi, le attrezzature, il materiale ed il personale menzionati nel verbale sottoscritto il 21 giugno 1965 dai rappresentanti delle Amministrazioni PP.TT. dei due Paesi nonché i mezzi navali, ove necessari e non disponibili sul posto, per la riparazione del cavo;

3) curare il prolungamento del cavo sottomarino fino alla centrale amplificatrice di Brindisi.

Entrambi i documenti citati al precedente punto *a*-3) fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 3.

Le due Parti contraenti si impegnano a coprire come appresso specificato tutte le spese inerenti ai lavori per la riattivazione del cavo:

1) ciascuna Parte sosterrà le spese relative ai lavori di ripristino dell'impianto da eseguire nel proprio territorio e quelle relative alla fornitura dei cavi da posare tra le cabine di approdo e le rispettive centrali di Brindisi e di Durazzo e delle apparecchiature terminali;

2) le spese per la riparazione del cavo sottomarino verranno ripartite tra le due Parti, in proporzione alla lunghezza del cavo sottomarino di rispettiva competenza, determinate nella misura del 15 % a carico del Governo albanese e dell'85 % a carico del Governo italiano.

Art. 4.

Il Governo italiano fornirà al Governo albanese contro pagamento del prezzo corrispondente:

la quantità di cavo telefonico coassiale terrestre, destinato a collegare la cabina di approdo alla centrale telefonica di Durazzo;

l'apparecchiatura terminale telegrafonica.

Il Governo italiano sosterrà tutte le spese per la riparazione del cavo sottomarino dalla cabina di approdo di Durazzo fino a Brindisi, anticipando anche quelle relative alla quota parte che risulterà a carico del Governo albanese in conformità del punto 2) dell'art. 3.

Tale anticipazione viene prevista nella misura di:

9 milioni di lire italiane, prevedendo l'impiego di una motozattera,

oppure

15 milioni di lire italiane, prevedendo l'impiego di una nave posacavi.

La previsione di cui sopra è stata effettuata sulla base dei prezzi di costo del 1966 e potrà quindi essere soggetta ad eventuale variazione.

La scelta del mezzo navale da impiegare verrà stabilita dopo l'esecuzione degli accertamenti di cui al verbale sottoscritto l'11 gennaio 1966 dai rappresentanti delle Amministrazioni PP.TT. dei due Paesi.

Il Governo albanese si impegna a pagare al Governo italiano le spese che risulteranno a proprio carico secondo la percentuale di ripartizione indicata al punto 2) dell'art. 3, e che saranno determinate, nel loro importo effettivo, con il consuntivo generale compilato a conclusione dei lavori sulla base anche del verbale redatto dai delegati delle due Amministrazioni PP.TT. che avranno assistito ai lavori stessi.

Art. 5.

Sul cavo sottomarino in questione saranno inizialmente attivati due circuiti telefonici e due circuiti telegrafici, destinati a costituire collegamenti diretti Roma-Tirana; successivamente il numero di detti circuiti sarà, se possibile, aumentato.

Tuttavia, qualora dopo la riparazione della parte marina del cavo le misure di trasmissione dimostrassero che non è possibile costituire gli anzidetti circuiti nel numero sopra fissato, le due Amminitrazioni determi-

neranno di comune accordo il numero e le caratteristiche tecniche dei circuiti telefonici e telegrafici da realizzare.

Le due Parti si impegnano a mettere allo studio il problema del potenziamento delle comunicazioni telegrafoniche tra i due Paesi per l'eventuale realizzazione di un sistema a grande capacità di traffico.

Le norme da seguire per l'esercizio del collegamento, lo svolgimento del traffico nonché la ripartizione delle tasse tra le due Amministrazioni saranno stabilite mediante corrispondenza scritta tra le Amministrazioni stesse in conformità degli accordi internazionali in vigore e tenuto conto di quanto previsto al punto 2) del precedente art. 3.

Art. 6.

Per la manutenzione dell'impianto verrà stipulata tra le due Parti apposita convenzione.

Art. 7.

Il tratto di cavo che, partendo dalla cabina di Durazzo, va verso l'alto mare fino al punto di intersezione con il meridiano 19° 06' 30" est sarà di proprietà del Governo della Repubblica popolare d'Albania.

Il rimanente tratto di cavo, fino a Brindisi, resterà di proprietà del Governo della Repubblica italiana.

Art. 8.

Il presente accordo entra in vigore lo stesso giorno della firma.

FATTO a Tirana, il 14 luglio 1970, in due esemplari, nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Roberto VENTURINI

Per il Governo
della Repubblica popolare d'Albania
H. DERSHA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1021**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

anatomia topografica;
immunologia;
chirurgia d'urgenza;
medicina nucleare;
neuropsichiatria infantile;
reumatologia.

Art. 76 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

anatomia comparata;
cristallografia;
geochimica applicata;
geologia strutturale;
geormofologia;
pedologia;
petrografia delle rocce sedimentarie;
petrologia.

Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:

geodesia;
antropologia;
etnologia;
paleoclimatologia;
paleontologia umana e paletnologia;
paletnologia;
prospezioni geofisiche.

Art. 77 - è modificato nel modo seguente:

Il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti di botanica e di zoologia sono annuali e debbono avere indirizzo biogeografico ».

Il quarto comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti fondamentali di chimica generale ed inorganica, di mineralogia, di geologia, di geologia applicata, di geografia fisica, di petrografia, di paleontologia, di fisica terrestre, di geografia e quelli complementari di sedimentologia, giacimenti minerari, rilevamento geologico, paleontologia umana, anatomia comparata, botanica e zoologia comportano un corso annuale di esercitazioni pratiche, alcune delle quali potranno essere svolte come escursioni di campagna ».

L'ultimo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

« Non potrà essere ammesso all'internato lo studente che non abbia superato almeno cinque fra gli insegnamenti previsti dal piano di studi per i primi due anni del corso di laurea ».

E' aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il consiglio di facoltà determina caso per caso a quale anno possono essere ammessi coloro che siano forniti di altra laurea e stabilisce altresì quali tra gli esami già superati e quali attestazioni di frequenza possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in scienze geologiche ».

L'art. 79 è modificato nel senso che il primo comma, lettera *b*), è soppresso e sostituito con il seguente:

« *b*) nell'esposizione e discussione di due temi, di cui almeno uno sperimentale, scelti dal candidato fra materie differenti da quelle su cui verte la dissertazione di cui al comma *a*). Uno dei due temi dovrà riguardare un lavoro di rilevamento geologico, ove questo non faccia già parte integrante della dissertazione di cui al comma *a*) ».

L'ultimo comma viene soppresso.

Gli articoli da 157 a 164, relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottiste, che muta la denominazione in scuola diretta fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 157. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia, che ha sede presso la clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

Art. 158. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, dell'ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e postoperatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmológia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 159. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 160. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di quattro per ogni anno di corso. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione. Gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo o terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

La facoltà, su parere del consiglio della scuola, può ammettere al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno, della discussione della tesi e della prova pratica, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste, ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purchè abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.

Art. 161. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

Art. 162. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 163. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del sistema nervoso centrale;

2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;

3) ottica fisica e fisiopatologica;

4) ortottica I;

5) psicologia infantile.

2° *Anno*:

1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neuroftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.

3° *Anno*:

1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);

2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia), elettroretinografia, elettrooculografia, elettromiografia, ecografia, retinografia e fluorangiografia);

3) ortottica III;

4) nozioni di riabilitazione senso-motoria nell'età infantile;

5) legislazione sanitaria.

Art. 164. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni pratiche e teoriche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata sul libretto d'iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola.

L'attestazione di frequenza e di attività pratica è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 165. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « fuori corso ».

Art. 166. — Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 167. — Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola, e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di ortottista-assistente di oftalmologia.

Art. 168. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima, estiva, che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 169. — Le commissioni per gli esami di ammissione e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.

Art. 170. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse sopratasse annuali a carico degli iscritti restano così stabilite:

tassa di immatricolazione .	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione .	»	18.000
sopratassa annuale di esame .	»	7.000
sopratassa per esame di diploma .	»	3.000
tassa erariale di diploma .	»	6.000
tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso	»	5.000

Art. 171. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, sopratasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978
Registro n 6 Istruzione, foglio n. 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1022.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa di S. Giovanni Bosco, denominata « Opera salesiana ragazzi di don Bosco », in Piedimonte Matese.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa di S. Giovanni Bosco, denominata « Opera salesiana ragazzi di don Bosco », in Piedimonte Matese (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978
Registro n. 2 Interno, foglio n. 268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1023.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Beata Vergine del Rosario e dei SS. Vito e Modesto, in Mombaroccio.

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pesaro 30 aprile 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie della Beata Vergine del Rosario, in frazione Cairo del comune di Mombaroccio (Pesaro-Urbino), e dei SS. Vito e Modesto, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978
Registro n. 2 Interno, foglio n. 269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1024.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e di S. Maurizio, in Neirone.

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari 30 marzo 1976, integrato con dichiarazione del giorno successivo, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo, in frazione Roccatagliata del comune di Neirone (Genova), e di S. Maurizio, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978
Registro n. 2 Interno, foglio n. 270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1025.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giorgio, in Sessame, e di S. Evasio, in Rocchetta Palafea.

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 10 dicembre 1976, integrato con dichiarazione del giorno successivo, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giorgio, in Sessame (Asti) e di S. Evasio, in Rocchetta Palafea della stessa provincia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978
Registro n. 2 Interno, foglio n. 271

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura di Mathi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Manifattura di Mathi (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura di Mathi (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(619)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.L.F. - Laterizi Femminella, stabilimento di Finale Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. S.A.L.F. - Laterizi Femminella, stabilimento di Finale Emilia (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.L.F. - Laterizi Femminella, stabilimento di Finale Emilia (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(587)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Silte S.r.l., in Seregno e stabilimento in Seregno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Silte S.r.l., con sede legale in Seregno e stabilimento in Seregno, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Silte S.r.l., con sede legale in Seregno e stabilimento in Seregno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(588)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Silme - Società industria materiali edili, in Firenze, stabilimento di Vinci, ora Società laterizi etruria, in Pistoia, stabilimento di Vinci.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la società Silme - Società industria materiali edili, in Firenze, stabilimento di Vinci (Firenze), ora Società laterizi etruria, con sede in Pistoia, stabilimento di Vinci, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Silme - Società industria materiali edili, in Firenze, stabilimento di Vinci (Firenze), ora Società laterizi etruria, con sede in Pistoia, stabilimento di Vinci.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 agosto 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(589)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Brianza plastica, in Monza e stabilimento in Carate Brianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n 164;
Considerato che la ditta Brianza plastica, con sede in Monza e stabilimento in Carate Brianza (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Brianza plastica, con sede in Monza e stabilimento in Carate Brianza (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 aprile 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(590)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Mob-Metal, in Calenzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società Mob-Metal di Calenzano (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Mob-Metal di Calenzano (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 aprile 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(631)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Revisione della misura dei compensi ai veterinari estranei all'amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, così come risulta modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visto l'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 45 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869;

Vista l'annotazione in calce alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239;

Visto l'art. 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 20 settembre 1969, mediante cui è stata determinata la misura del compenso globale da attribuire ai veterinari estranei all'amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 1° marzo 1974, mediante cui è stata revisionata, una prima volta, la misura del predetto compenso, che occorre nuovamente revisionare;

Considerato che, per la continuità e la natura dei servizi veterinari di frontiera, l'incarico pone in essere, per i sanitari che ne sono investiti, l'obbligo della permanente reperibilità;

Ritenuto opportuno fissare, ai fini pratici, un minimo e un massimo entro i quali stabilire, caso per caso, il compenso da attribuire in relazione all'importanza dell'incarico affidato;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso globale da attribuire ai veterinari estranei all'amministrazione sanitaria della Stato, incaricati di disimpegnare, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 31 gennaio 1969, n. 13, le funzioni di veterinario di confine, viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo: L. 120.000 annue;
massimo: L. 1.020.000 annue.

Il compenso è riferito ad incarichi continuativi di durata non inferiore ad un anno, anche se espletati contemporaneamente in più posti di frontiera.

Per incarichi continuativi riguardanti periodi inferiori ad un anno il compenso viene computato, sulla base del minimo e massimo indicati nel primo comma del presente articolo, in riferimento al numero di mesi in cui sono durati gli incarichi stessi (dodicesimi); sono esclusi dal computo le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come un mese.

Art. 2.

Il Ministro per la sanità stabilirà, entro i limiti fissati al precedente art. 1, l'ammontare della somma da corrispondere, tenendo conto del volume del traffico di animali e di prodotti animali registrato nell'ultimo quinquennio, nonchè delle condizioni di disagiatezza del posto di frontiera.

I compensi di cui al primo comma del precedente art. 1 sono corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate mensili.

Art. 3.

Il compenso globale da attribuire ai veterinari estranei all'amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di coadiuvare, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della

legge 31 gennaio 1969, n. 13, i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati, viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo: L. 115.000 mensili;
massimo: L. 270.000 mensili.

Il compenso è riferito ad incarichi continuativi di durata non inferiore ad un mese, anche se espletati contemporaneamente in più posti di frontiera.

Gli incarichi attribuiti ai veterinari coadiutori non potranno avere durata inferiore ad un mese.

Art. 4.

Il Ministro per la sanità stabilirà, all'atto in cui vengono conferiti gli incarichi ed entro i limiti fissati dal primo comma del precedente art. 3, la misura dei compensi da corrispondere, tenendo conto delle modalità e del volume delle prestazioni che i veterinari sono chiamati a svolgere nonchè delle condizioni di disagiatezza del posto di frontiera.

I compensi di cui al primo comma del precedente art. 3 sono corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate.

Art. 5.

E' consentita la sostituzione temporanea, per il riposo settimanale od altro motivo, dei veterinari di confine di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con i veterinari estranei all'amministrazione sanitaria dello Stato di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13.

Per le sostituzioni di cui al precedente comma viene corrisposto un compenso giornaliero lordo non superiore a L. 7.500. Il Ministro per la sanità emana il relativo decreto mediante il quale viene stabilito l'ammontare della somma dovuta per le giornate di servizio effettuate.

Art. 6.

I tributi speciali di cui alla lettera *C*), numeri 1) e 3), della tabella *B* annessa alla legge 26 settembre 1954, n. 869, riscossi per i servizi resi dai veterinari incaricati di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 5 sono versati nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, secondo le istruzioni emanate dai Ministeri della sanità e del tesoro. Nei confronti dei suddetti veterinari opera l'art. 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734, che ha abrogato gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Ai veterinari incaricati, quando spetta, sarà corrisposta l'indennità chilometrica fissata nella nota n. 6 posta in calce alla richiamata tabella *B* ovvero l'indennità chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

La maggiorazione dell'indennità chilometrica, da praticarsi nei casi previsti ai sensi della predetta nota n. 6, è stabilita dal Ministero della sanità.

Le indennità chilometriche di cui è detto al precedente comma sono corrisposte ai veterinari incaricati nei modi di legge.

In forza di quanto sancito nella annotazione in calce alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, le prove diagnostiche di cui alla lettera *C*), n. 4), della tabella *B* annessa alla legge n. 869 sono eseguite, in tutti i casi, a titolo gratuito.

Art. 7.

Per le missioni, regolarmente autorizzate, da effettuarsi in dipendenza degli incarichi, spetta ai veterinari di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 5 una indennità commisurata a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato con coefficiente 402 e farà carico al cap. 4031 dell'anno in corso e corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario in cui verranno espletati gli incarichi.

Art. 8.

Sono abrogati i decreti interministeriali 10 settembre 1969 e 10 dicembre 1973, citati in premessa.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Roma, addì 27 dicembre 1977

p. *Il Ministro per la sanità*
RUSSO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1978
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 63

(613)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Proroga dell'incarico del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1976, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e la nomina del commissario straordinario dell'Istituto stesso, nella persona del prof. Giuseppe Barbero, per il periodo di mesi dodici;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1976, con il quale l'incarico al prof. Giuseppe Barbero di commissario straordinario dell'INEA è stato prorogato al 30 giugno 1977;

Considerato che permangono le ragioni che legittimano e giustificano la gestione straordinaria dell'Istituto sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato l'incarico al prof. Giuseppe Barbero, quale commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria, fino al 31 marzo 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro: MARCORA

(667)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 57/1977 « Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1978 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre u.s., alla pagina 9447, allo art. 2, quinto comma, dal novero delle imprese menzionate nel comma medesimo, vanno eliminate le imprese: « Compagnie riunite, Italia assicurazioni, SAI ».

(670)

Errata-corrige

Nel provvedimento n. 57/1977 « Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1978 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre u.s., alla pagina 9447, all'art. 4, ultima riga, dove è scritto: « coefficiente *102* », leggasi: « coefficiente *112* ».

(669)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura anglo-americana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di letteratura anglo-americana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(659)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia
(Manifestazione 1977)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1978 e dell'esito della manifestazione televisiva « Secondo voi ».

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai concorrenti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie BL n. 49812:

L. 200 milioni abbinato al concorrente Andrea Carisi;

2) Biglietto serie AM n. 31893:

L. 180 milioni abbinato alla concorrente Maria Teresa Ronchi;

3) Biglietto serie AG n 48839:

L. 170 milioni abbinato al concorrente Raimondo Artemisia;

4) Biglietto serie AF n. 58397:

L. 160 milioni abbinato alla concorrente Patrizia Bianchetti;

5) Biglietto serie CA n. 79500:

L. 150 milioni abbinato al concorrente Arturo Minerbi;

6) Biglietto serie CE n. 11481:

L. 140 milioni abbinato al concorrente Giovanni Capranica.

B) Premi di seconda categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

7)	Bigl. serie	G	n. 52288	17)	Bigl. serie	BR	n. 73901
8)	» »	O	» 64356	18)	» »	BR	» 99638
9)	» »	R	» 07406	19)	» »	BS	» 86079
10)	» »	R	» 56180	20)	» »	BT	» 77348
11)	» »	U	» 20105	21)	» »	BU	» 74116
12)	» »	AM	» 58922	22)	» »	BU	» 98550
13)	» »	AO	» 39151	23)	» »	CF	» 43460
14)	» »	BC	» 17310	24)	» »	CQ	» 25401
15)	» »	BP	» 25397	25)	» »	CS	» 18206
16)	» »	BR	» 01985	26)	» »	CZ	» 87178

C) Premi di terza categoria di L. 10.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

27)	Bigl. serie	D	n. 28560	64)	Bigl. serie	BB	n. 53429
28)	» »	E	» 32056	65)	» »	BC	» 38611
29)	» »	F	» 93668	66)	» »	BC	» 83472
30)	» »	G	» 23799	67)	» »	BF	» 55785
31)	» »	G	» 98053	68)	» »	BF	» 95785
32)	» »	I	» 28619	69)	» »	BG	» 39345
33)	» »	N	» 03981	70)	» »	BI	» 21078
34)	» »	N	» 39046	71)	» »	BL	» 54309
35)	» »	N	» 56104	72)	» »	BM	» 96961
36)	» »	N	» 57998	73)	» »	BN	» 51208
37)	» »	O	» 13641	74)	» »	BO	» 07281
38)	» »	P	» 08227	75)	» »	BO	» 48513
39)	» »	Q	» 08941	76)	» »	BQ	» 18962
40)	» »	R	» 29717	77)	» »	BR	» 57918
41)	» »	S	» 28133	78)	» »	BS	» 83705
42)	» »	T	» 14308	79)	» »	BT	» 14621
43)	» »	V	» 01591	80)	» »	BU	» 01574
44)	» »	V	» 22711	81)	» »	BU	» 32721
45)	» »	AA	» 58987	82)	» »	BV	» 10633
46)	» »	AE	» 24799	83)	» »	BZ	» 48246
47)	» »	AE	» 39418	84)	» »	BZ	» 69904
48)	» »	AF	» 19106	85)	» »	CA	» 51056
49)	» »	AF	» 65573	86)	» »	CA	» 57593
50)	» »	AF	» 73306	87)	» »	CC	» 51667
51)	» »	AF	» 98169	88)	» »	CE	» 01571
52)	» »	AG	» 30051	89)	» »	CE	» 53520
53)	» »	AI	» 03250	90)	» »	CE	» 63457
54)	» »	AI	» 60014	91)	» »	CF	» 41908
55)	» »	AL	» 00516	92)	» »	CG	» 05517
56)	» »	AL	» 07648	93)	» »	CG	» 97766
57)	» »	AL	» 32565	94)	» »	CQ	» 24391
58)	» »	AL	» 68845	95)	» »	CR	» 62559
59)	» »	AO	» 53828	96)	» »	CR	» 79702
60)	» »	AO	» 75321	97)	» »	CT	» 15974
61)	» »	AZ	» 45689	98)	» »	CU	» 30877
62)	» »	BA	» 29101	99)	» »	CU	» 67505
63)	» »	BA	» 99471	100)	» »	CZ	» 46329

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1)	Biglietto serie	BL	n. 49812	L. 4.000.000;
2)	» »	AM	» 31893	» 3.000.000;
3)	» »	AG	» 48839	» 2.300.000;
4)	» »	AF	» 58397	» 2.100.000;
5)	» »	CA	» 79500	» 2.000.000;
6)	» »	CE	» 11481	» 1.500.000.

Ai venditori dei 20 biglietti vincenti i premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 74 biglietti vincenti i premi di 3ª categoria L. 150.000 ciascuno.

(770)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.040.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(283/M)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 il comune di Grazzanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.440.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(285/M)

Autorizzazione al comune di Schiavi di Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 il comune di Schiavi di Abruzzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(281/M)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1978 il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 559.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(276/M)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1978 il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.240.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(277/M)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(278/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo la Costa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 il comune di San Vincenzo la Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.870.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(279/M)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 il comune di Pietracupa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.980.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(280/M)

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1978 il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 99.290.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(282/M)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(284/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio marchigiano cooperative agricole « Cons.Ma.Ca », in Macerata

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1977, n. 3520, è stato modificato ed integrato lo statuto del Consorzio marchigiano cooperative agricole « Cons.Ma.Ca », in Macerata, via Garibaldi n. 87, approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, n. 1584 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 28 agosto 1972.

(522)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roggiano Gravina

Con decreto 15 ottobre 1977, n. 1664, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquato fluviale in destra del fiume Esaro in comune di Roggiano Gravina (Cosenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 particella 2 ½ della superficie di mq 3256 ed indicato nell'estratto di mappa con allegato schizzo rilasciato il 20 dicembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; estratto di mappa e schizzo che fanno parte integrante del decreto stesso.

(523)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Carceri e di Vighizzolo d'Este

Con decreto 21 settembre 1977, n. 704, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale segnato nel catasto del comune di Carceri al foglio 12 mappale 171 di mq 275 e nel catasto del comune di Vighizzolo d'Este (Padova) al foglio n. 6 mappale 527 di mq 375 della superficie complessiva di mq 650 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 10 maggio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(524)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vigonza

Con decreto 24 agosto 1977, n. 703, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto dell'ex alveo del fiume Tergola in comune di Vigonza (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappale 215 della superficie di mq 384 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 6 agosto 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(525)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di Ragusa

Con decreto 30 settembre 1977 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 3600, sita sul lungomare di Ponente di Marina di Ragusa compresa nel tratto fra piazza Dogana e via Ancona, riportata in catasto del comune di Ragusa al foglio n. 257, particelle numeri 58 e 59.

(526)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 26 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	866,90	866,90	866,80	866,90	867 —	866,95	866,85	866,90	866,90	866,90
Dollaro canadese	781,65	781,65	781,75	781,65	781,90	781,60	781,50	781,65	781,65	781,65
Franco svizzero	439,80	439,80	439,75	439,80	439,25	439,75	439,55	439,80	439,80	439,80
Corona danese	151,54	151,54	151,50	151,54	151,62	151,50	151,59	151,54	151,54	151,55
Corona norvegese	169,22	169,22	169,25	169,22	169,30	169,20	169,21	169,22	169,22	169,22
Corona svedese	186,57	186,57	186,50	186,57	186,60	186,55	186,60	186,57	186,57	186,57
Fiorino olandese	384,33	384,33	384,50	384,33	384,50	384,30	384,47	384,33	384,33	384,35
Franco belga	26,579	26,579	26,58	26,579	26,58	26,55	26,583	26,579	26,579	26,57
Franco francese	184,02	184,02	183,95	184,02	184,45	184 —	184,05	184,02	184,02	184 —
Lira sterlina	1691,35	1691,35	1691 —	1691,35	1691,10	1691,30	1691,50	1691,35	1691,35	1691,35
Marco germanico	411,95	411,95	411,25	411,95	411,65	411,90	411,59	411,95	411,95	411,95
Scellino austriaco	57,368	57,368	57,33	57,368	57,30	57,35	57,33	57,368	57,368	57,35
Escudo portoghese	21,62	21,62	21,65	21,62	21,63	21,60	21,60	21,62	21,62	21,62
Peseta spagnola	10,78	10,78	10,7950	10,78	10,78	10,75	10,784	10,78	10,78	10,80
Yen giapponese	3,604	3,604	3,60	3,604	3,604	3,58	3,605	3,604	3,604	3,60

Media dei titoli del 26 gennaio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,150
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	93,625
» 5 % (Ricostruzione)	94,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,200
» 5 % (Beni esteri)	94,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,975
» 5,50 % » » 1968-83	78,800
» 5,50 % » » 1969-84	75 —
» 6 % » » 1970-85	76,050
» 6 % » » 1971-86	72,900
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	80,400
» 9 % » » 1976-91	79,200
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102,250
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,925
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78 —
» poliennali 7 % 1978	99,125
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,375
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,175
» » 9 % 1980	93,325
» » 10 % 1981	93,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	866,875
Dollaro canadese	781,575
Franco svizzero	439,675
Corona danese	151,565
Corona norvegese	169,215
Corona svedese	186,585
Fiorino olandese	384,40
Franco belga	26,581
Franco francese	184,035
Lira sterlina	1691,425
Marco germanico	411,77
Scellino austriaco	57,349
Escudo portoghese	21,61
Peseta spagnola	10,782
Yen giapponese	3,604

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 281-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Politi Mario, in Firenze, via Caponsacchi n. 56, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 281-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(530)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 569-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bicchielli & Pasquini S.d.f., in Firenze, via del Podestà 38/R, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 569-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(531)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazone « 168-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Nannucci Aldo, in Firenze, vicolo Marzio n. 2, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 168-FI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidamo gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(532)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 399-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ricci Franco, in Firenze, via dei Serragli n. 137, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 399-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(533)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 328-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bellucci & Benedetti, in Firenze, via Talenti n. 13-15, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 382-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(534)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Deliberazione della giunta regionale del 13 gennaio 1978

LA GIUNTA REGIONALE

Presieduta dal sig. Mario Andrione e con l'intervento degli assessori;

Di Stasi Michele;
Manganone Eraldo;
Marcoz Ettore;
Ramera Sergio;
Viglino Maria Ida;
Jorrioz Giorgio;

Nell'adunanza del 6 gennaio 1978 in sede tutoria vista la propria precedente decisione n. 5724/2 assunta in data 30 settembre 1977 relativa allo scioglimento del consiglio comunale di Arnad e alla nomina del commissario straordinario nella persona del sig. Bal Mario;

Vista la lettera di dimissioni, per motivi di salute, presentata dal sig. Bal Mario in data 29 dicembre 1977, recepita al prot. dell'archivio regionale al n. 2/2 in data 3 gennaio 1978;

Ad unanimità di voti favorevoli (sette) espressi con votazione a scrutinio segreto (presenti e votanti);

Decide:

1) Di prendere atto delle dimissioni del sig. Bal Mario da commissario straordinario del comune di Arnad.

2) Di nominare in sua sostituzione il rag. Capurso Giovanni commissario straordinario del comune di Arnad fino all'insediamento degli organi comunali ordinari a norma di legge.

3) Al predetto commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio.

4) Al predetto commissario straordinario sono attribuiti l'indennità di carica, l'indennità di missione e il rimborso spese di viaggio nella misura fissata con decreto del presidente della giunta regionale n. 5870/2 del 7 ottobre 1977.

Aosta, addì 13 gennaio 1978

Il presidente: ANDRIONE

Il segretario: PELLISSIER

(773)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 2 dicembre 1977 dal sig. Smolica Antonio, nato a Pola l'8 giugno 1950, residente a Trieste in via dei Giacinti, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Smolizza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Smolica Antonio è ridotto nella forma italiana di Smolizza.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 12 gennaio 1978

p. *Il prefetto*: CAMERLENGO

(554)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MANTOVA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventotto posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quel'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Mantova in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Mantova, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Mantova e per gli atti o documenti forniti all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattie ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Mantova, addì 7 novembre 1977

Il direttore provinciale: COMPARINI

Registrata alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1977
Registro n. 96 *Poste, foglio n.* 69

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . .
residente in . . via . . n. .
provincia di . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventotto posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 7 novembre 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso un pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè, riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(559)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di centoventi posti di commissario di pubblica sicurezza in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 360, recante disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti;

Vista l'autorizzazione, di cui alla nota n. 1375/CG., in data 21 dicembre 1977, della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio dell'organizzazione della pubblica amministrazione — a bandire concorsi di ammissione, per duecentosessantaquattro posti alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover bandire un primo concorso per la copertura di centoventi dei duecentosessantaquattro posti di cui all'autorizzazione sopraspecificata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ritenuto di dover riservare quattro dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, modificato nell'art. 3 dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1274;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 205;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di centoventi posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti centoventi posti:

A) Trenta sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone.

B) Quattro sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione presso la Scuola superiore di polizia in Roma, verranno destinati a prestare servizio — salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in sedi dell'Italia settentrionale e della Sardegna.

Rimane in facoltà dell'amministrazione, comunque, assegnare i vincitori stessi — fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in relazione alle esigenze di servizio, a sedi diverse da quelle sopra indicate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, oppure in economia e commercio e titoli equipollenti, conseguita presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini che, in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a metri 1,64;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio (in caso di eventuale deficit visivo, il candidato dovrà presentarsi alla visita medica munito di lenti in grado di correggere il visus stesso fino a 10/10 in ciascun occhio).

L'eventuale vizio di rifrazione non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in ciascuno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico; normalità del senso cromatico;

g) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di 30 anni è, altresì elevato di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di 30 anni:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i cittadini che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1200, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove scritte del concorso, saranno sottoposti, prima del colloquio, all'accertamento della idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi di istituto, con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Per l'accertamento dei requisiti psicofisici i candidati saranno sottoposti a visita medica ed attitudinale.

La visita medica sarà effettuata in Roma, nel giorno e nel luogo preventivamente comunicati ai candidati stessi, da una commissione di ufficiali medici di polizia, costituita con decreto ministeriale, la quale utilizzerà le tecniche, le attrezzature e le consulenze che riterrà opportune ai fini del giudizio.

La commissione è responsabile ed autonoma per quanto attiene i giudizi medici espressi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità della visita medica sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è definitivo.

I candidati dichiarati non idonei saranno esclusi dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita medica, verranno sottoposti, a cura di un apposito gruppo selettore, ad un accertamento consistente nello svolgimento di prove intese a valutare le loro qualità attitudinali per l'impiego nei servizi di istituto.

Il predetto gruppo, costituito anch'esso con decreto ministeriale, verrà presieduto dal direttore del centro psicotecnico della Direzione generale della pubbblica sicurezza e ne faranno parte esperti, selettori del centro stesso.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed e definitivo.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione di cui all'art. 5 ed il gruppo selettore, incaricati dell'accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali dei concorrenti, dovranno accertare, rispettivamente, se i concorrenti stessi siano di sana costituzione fisica od esenti da infermità o imperfezioni psicofisiche, e diano affidamento, per riscontrate attitudini, di poter disimpegnare continuativamente e incondizionatamente i servizi d'istituto.

Art. 8.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 9, sono esonerati dagli accertamenti previsti nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare, per non più di un quarto dei posti e cioe sino al numero di trenta, al presente concorso, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè abbiano superato presso l'Accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del menzionato corso di applicazione.

Art. 10.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette, si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno, altresì, valide le domande che fossero eventualmente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla prefettura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda oltre il cognome e nome:

1) la data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quale titolo, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; di essere a conoscenza del luogo, dei giorni e dell'ora fissati per le prove scritte; di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito politico, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda stessa dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova d'esame.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere *A*) e *B*), dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni 13 *e* 14 *aprile* 1978, *con inizio alle ore* 8,30 *presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n.* 4.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del presente decreto, saranno tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intederà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 13.

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali o per il colloquio, viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 14.

I candidati che supereranno il colloquio, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale

civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 15.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tale senso, i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 16.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 14, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 4 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 17.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale e/o amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale; delle persone e della famiglia; della proprietà; delle obbligazioni; della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella della pubblica sicurezza; sul diritto del lavoro, nonchè su nozioni di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di statistica e di medicina legale.

I candidati devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 18.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva dei posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e successive modificazioni.

Art. 19.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pupbblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ai vincitori spetterà un trattamento economico mensile, costituito da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile per servizio d'istituto, assegno perequativo, oltre la tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali altre competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla ordinaria sede di servizio, etc.).

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1978

Il Ministro: Cossiga

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1978
Registro n. 3 Interno, foglio n. 25

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile - Roma

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . . . e residente . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di centoventi posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita presso . . . . . . in data . . . .

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei giorni 13 e 14 aprile 1978, con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4 e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . . .

Autentica della firma

. . . .

N. B.

A) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Gli aspiranti che intendono concorrere ai posti riservati, di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *A*) e *B*), del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando gli estremi del titolo in base al quale possono concorrere a tali posti.

(776)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella regione Valle d'Aosta

Si rende noto che con decreto del presidente della giunta regionale 13 gennaio 1978, n. 34, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la condotta veterinaria della città di Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 18 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(774)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 275/Sanità in data 1° aprile 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo;

Visto il proprio decreto n. 866/Sanità in data 22 giugno 1977, con il quale sono stati ammessi centoventuno concorrenti al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 722/Sanità in data 4 maggio 1977 e successivamente modificata con decreto n. 1053 in data 4 novembre 1977;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 10 novembre 1977;

Visto il regio decreto in data 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1206 in data 9 dicembre 1976 relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1.	Bonacina Cesare	punti 71,879
2.	Bartolucci Mario	» 68,204
3.	Grignani Andrea	» 64,018
4.	Piccinelli Daniele	» 63,140
5.	Donizetti Angelo	» 61,550
6.	Carazzina Marco	» 59 —
7.	Galli Marco	» 55 —
8.	Cassi Paolo	» 54,855
9.	Garanzini Angelo	» 54 —
10.	Fabri Giuseppe	» 53 —
11.	Paris Enio	» 52,670
12.	Lanfranchi Paolo (celibe, nato il 3 giugno 1949)	» 52,500
13.	Covi Mario (celibe, nato il 17 agosto 1950)	» 52,500
14.	Lorenzi Mario (celibe, nato l'11 agosto 1951)	» 52,500
15.	Benatti Carlo (celibe, nato il 14 agosto 1946)	» 52 —
16.	Giovannini Roberto (celibe, nato il 14 giugno 1948)	» 52 —
17.	Berto Mario (celibe, nato il 13 aprile 1950)	» 52 —
18.	Casarotto Umberto (celibe, nato il 3 giugno 1949)	» 51,500
19.	Tenca Luigi (celibe, nato il 4 giugno 1949)	» 51,500
20.	Rossetti Mario (celibe, nato il 10 ottobre 1948)	» 51 —
21.	Consadori Giuseppe (celibe, nato il 17 settembre 1951)	» 51 —
22.	Scattolini Enrico	» 50,500
23.	Duratti Giuseppe (coniugato, due figli, nato il 21 novembre 1947)	» 50 —
24.	Madile Giovanni (coniugato, un figlio, nato il 21 novembre 1943)	» 50 —
25.	Pinza Danilo (coniugato, un figlio, nato il 31 dicembre 1945)	punti 50 —
26.	Ferrari Lino (celibe, nato il 4 luglio 1945)	» 50 —
27.	Consoli Costantino (celibe, nato il 18 giugno 1947)	» 50 —
28.	Rizzolo Pietro (celibe, nato l'8 agosto 1949)	» 50 —
29.	Giuliani Valerio (celibe, nato il 24 settembre 1951)	» 50 —
30.	Caffi Attilio	» 49,800
31.	Mainardi Domenico (coniugato, nato il 29 gennaio 1947)	» 49,500
32.	Belluzzi Giancarlo (celibe, nato il 21 novembre 1949)	» 49,500
33.	Garavoglia Paolo (coniugato, un figlio, nato il 21 giugno 1950)	» 49 —
34.	Marelli Giuseppe (coniugato, nato l'11 febbraio 1947)	» 49 —
35.	Ticozzelli Francesco (celibe, nato l'8 luglio 1949)	» 49 —
36.	Stasio Giuseppe (celibe, nato il 20 novembre 1951)	» 49 —
37.	Zurla Lodovico (celibe, nato il 24 novembre 1951)	» 49 —
38.	Testori Alberto (coniugato, nato il 21 novembre 1946)	» 48,500
39.	Formenti Angelo (celibe, nato il 1° marzo 1949)	» 48,500
40.	Guadagnini Pierfilippo (celibe, nato l'11 settembre 1950)	» 48,500
41.	Cerini Luigi (coniugato, un figlio, nato il 13 febbraio 1945)	» 48 —
42.	Granata Giuseppe (coniugato, un figlio, nato il 22 febbraio 1948)	» 48 —
43.	Pederzoli Francesco (coniugato, nato il 13 marzo 1949)	» 48 —
44.	Zoller Marco (coniugato, nato il 29 marzo 1950)	» 48 —
45.	Ghilardi Antonio (celibe, nato il 14 agosto 1945)	» 48 —
46.	Marinelli Francesco (celibe, nato il 15 settembre 1949)	» 48 —
47.	Buzzi Francesco Riccardo (celibe, nato il 18 aprile 1950)	» 48 —
48.	Colli Camillo (celibe, nato l'11 maggio 1950)	» 48 —
49.	Ferrari Attilio	» 47,500
50.	Arnolfo Fernando (coniugato, un figlio, nato il 10 luglio 1948)	» 47 —
51.	La Martina Mario (coniugato, nato l'11 febbraio 1947)	» 47 —
52.	Campana Pietro (celibe, nato il 31 luglio 1945)	» 47 —
53.	Guella Sandro (celibe, nato il 28 gennaio 1951)	» 47 —
54.	Bonaldi Angelo	» 46,500
55.	Favilla Massimo (coniugato, nato il 15 luglio 1948)	» 46 —
56.	Guizzardi Franco (coniugato, nato il 29 dicembre 1948)	» 46 —
57.	Mostini Leonardo (coniugato, nato il 30 novembre 1951)	» 46 —
58.	Prandi Antonio (celibe, nato il 16 ottobre 1943)	» 46 —
59.	Muratori Giacomo (celibe, nato il 26 agosto 1950)	» 46 —
60.	Miletto Dario (coniugato, un figlio, nato il 10 agosto 1952)	» 45 —
61.	Tezzo Giuliano (celibe, nato il 9 novembre 1946)	» 45 —
62.	Realini Antonio (celibe, nato il 24 agosto 1948)	» 45 —
63.	Ciatti Bruno (celibe, nato il 17 agosto 1949)	» 45 —
64.	Pezzoli Pietro (celibe, nato il 28 giugno 1951)	» 45 —
65.	Carolfi Piero (celibe, nato l'11 agosto 1951)	» 45 —
66.	Vinai Mario (coniugato, due figli, nato il 29 luglio 1945)	» 44,500
67.	Ferrario Claudio (coniugato, un figlio, nato il 3 giugno 1948)	» 44,500
68.	Turla Cesare (coniugato, nato il 17 gennaio 1948)	» 44,500
69.	Tasca Claudio (celibe, nato il 5 maggio 1948)	» 44 —
70.	Grossi Alfredo (celibe, nato il 1° settembre 1950)	» 44 —

71. Cappellini Lamberto (coniugato, nato il 14 settembre 1947) . . . . punti 43,500
72. Carlisi Giancarlo (coniugato, nato l'8 novembre 1950) . . . . » 43,500
73. Longoni Luciano (celibe, nato il 22 luglio 1948) . . . . » 43,500
74. Colpo Sandro (celibe, nato l'11 febbraio 1951) » 43,500
75. Testanera Giovanni (celibe, nato il 5 giugno 1946) . . . . » 43 —
76. Lupi Pierluigi (celibe, nato il 25 novembre 1947) . . . . » 43 —
77. Moneghini Giovanni (celibe, nato il 13 luglio 1949) . . . . » 43 —
78. Cantoni Franco Enzo (coniugato, tre figli, nato il 1° gennaio 1926) . . . . . » 42 —
79. Mainardi Fiorenzo (coniugato, nato il 29 gennaio 1947) . . . . » 42 —
80. Zaghen Angelo (coniugato, nato il 2 settembre 1948) . . . . » 42 —
81. Trucco Aldo (coniugato, nato l'8 febbraio 1949) . . . . » 42 —
82. Chizzoni Franco (coniugato, nato il 17 dicembre 1949) . . . . » 42 —
83. Mistretta Salvatore (coniugato, nato il 23 marzo 1950) . . . . » 42 —

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 novembre 1977

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1074 in data 22 novembre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il regio decreto in data 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1206 in data 9 dicembre 1976 relativo alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Bonacina Cesare: consorzio veterinario di Calcio ed uniti;

Bartolucci Mario: consorzio veterinario di Gandino ed uniti.

I presidenti dei consorzi veterinari di Calcio e Gandino sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 novembre 1977

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(392)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di fisiochinesiterapia aggregato alle divisioni di ortopedia e traumatologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di fisiochinesiterapia aggregato alle divisioni di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(302/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ginecologo colpocitologo;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 28 febbraio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(300/S)

OSPEDALE « F. FALLACARA » DI TRIGGIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione sanitaria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(292/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di assistente chirurgo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(303/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(293/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di assistenza neonatale aggregata alla divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di assistenza neonatale aggregata alla divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(294/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(295/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giaveno (Torino).

(296/S)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(290/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(305/S)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(304/S)

OSPEDALE «MARIA VITTORIA» DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale e ginecologia II

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale e ginecologia II.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(298/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(289/S)

OSPEDALE «S. BIAGIO - M. O. LOCATELLI» DI CLUSONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta' modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Clusone (Bergamo).

(291/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE «E. E S. MACCHI» DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione «B» di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario di broncopneumotisiologia;

un posto di primario di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(287/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della sezione di nefrologia;

un posto di assistente della divisione oculistica;

tre posti di assistente della divisione di pediatria;

cinque posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente di chirurgia cardio-vascolare addetto alla divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(307/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente dell'istituto di semeiotica medica;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(288/S)

OSPEDALI RIUNITI «G. MELACRINO E F. BIANCHI» DI REGGIO CALABRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(299/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780290)